SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1584)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CANETTI, POLLASTRELLI, MORANDI e BONAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1985

Misure a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei temi centrali della Conferenza nazionale dello sport (Roma 10 - 13 novembre 1982) fu il ruolo dell'associazionismo nel movimento sportivo italiano. Unanimemente si riconobbe che le società sportive, pur costituendo l'elemento centrale della promozione e dello sviluppo dell'attività sportiva nel nostro Paese, operano in condizioni di grande difficoltà.

Favorire in ogni modo la loro attività divenne, pertanto, punto saliente dei lavori e delle conclusioni della Conferenza.

Da allora, tuttavia, le cose non sono mutate. Non sono state, infatti, loro assicurate, come in quella sede si era promesso, « condizioni adeguate di esistenza, di vita e di sviluppo ». Sarebbe oltremodo contraddittorio stabilire che le società sportive rappresentano il perno dell'iniziativa sportiva, l'ossatura dello sport italiano, un grande patrimonio di valori culturali e sociali, di competenze tecnico-organizzative, di generoso impegno volontaristico, e poi soffocarne praticamente la vita con ogni sorta di lacci e laccioli proprio di ordine giuridico-legislativo, finanziario e operativo, come si disse alla Conferenza.

Una serie di misure non hanno certo agevolato l'associazionismo sportivo. Norme di carattere tributario e fiscale; la nuova disciplina sulla tutela sanitaria delle attività sportive (con il peso dei *tickets* su esami e analisi); l'aggravio dei costi per l'uso degli impianti sportivi pubblici, derivato da una precisa disposizione della legge finanziaria, hanno reso sempre più impervia la direzione e la stessa attività delle società dilettantistiche, che basano la loro vita sul sacrificio di dirigenti, tecnici ed atleti e che, nella maggior parte dei casi, si reggono sul volontariato. Si hanno notizie di crescenti difficoltà ed anche di abbandono dell'attività.

Urge intervenire proprio concretizzando una delle indicazioni della Conferenza nazionale dello sport: il sostegno dell'associazionismo. In che modo? Diversi possono essere i settori di intervento. In questo disegno di legge se ne individua uno, di non

difficile attuazione, ben sapendo che si tratta solo di una parte dei problemi che angustiano le società dilettantistiche e che, per una soluzione più complessiva, occorreranno altri interventi legislativi.

L'articolo unico di questo disegno di legge riguarda l'Irpef; riprende un emendamento presentato in Senato dal Gruppo comunista, in occasione della discussione del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, sulle modifiche alle norme per la detrazione fiscale. In quella occasione, di fronte ad uno schieramento pressocchè unanime di tutti i gruppi parlamentari a favore dell'emendamento del Gruppo comunista, il Governo si impegnò, giustificandosi di non poterlo fare in quel contesto, a presentare una sua proposta, come provvedimento autonomo ovvero inserendolo in altro decreto.

A tale proposito, venne anche accolto un ordine del giorno. Alla data attuale, però, il Governo non ha mantenuto fede ai suoi impegni. Da qui l'iniziativa del presente disegno di legge.

Esso prevede una nuova disciplina delle detrazioni fiscali per i soggetti che svolgono attività dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonchè degli enti di promozione sportiva e delle società ed associazioni sportive, riconosciuti dal CONI.

La norma s'impone perchè le detrazioni fiscali previste dal decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, riguardanti le indennità e i rimborsi forfettari di trasferta, non si applicano a quanti svolgono attività sportiva.

Come si è determinata questa situazione? Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1981, n. 856, che integra l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, precisa che la determinazione del reddito non deve tener conto delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio e alloggio. Orbene, le prestazioni di giudici, arbitri, istruttori, allenatori, atleti non professionisti, partecipanti a gare o manifestazioni sportive, sono a carattere volontario e senza corrispettivo. I soggetti in questione ricevono un rimborso forfettario che non dovrebbe intendersi come « reddito imponibile ». Non essendo però il rimborso documentabile, non rientra nell'esenzione, ma nella determinazione del « reddito imponibile ». Ricordiamo che nel citato decreto n. 653 indennità e rimborsi concorrono a formare il reddito imponibile per la parte eccedente le 60 mila lire giornaliere (100 se all'estero).

Il presente disegno di legge ha lo scopo di eliminare questa anomalia: va a favore, infatti, dei singoli, ma anche a beneficio delle società, sulle quali spesso si riversano gli oneri che atleti, giudici ed istruttori non intendono pagare personalmente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonchè degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percepiente per la parte che eccede i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al netto delle spese di trasporto documentate o delle indennità chilometriche. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

Per le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese di cui al comma precedente che totalmente non superano i limiti previsti dal terzo comma del citato articolo 48, al netto delle spese di trasporto documentate o delle indennità chilometriche, e che totalmente non concorrono a formare il reddito complessivo del percepiente, nonchè per quelle non soggette a ritenuta ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, e all'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto; tuttavia i sostituti di imposta sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito conto l'ammontare delle somme corrisposte per gli anzidetti titoli e per ciascuno dei percepienti, con l'indicazione delle loro generalità, il comune di iscrizione anagrafica, il loro indirizzo e la causale del pagamento.